



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO BLANDINI

Nella seduta del 18/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente riferisce che, nel dicembre 2015, rinveniva all'interno della propria abitazione due assegni circolari (rispettivamente dell'importo di € 5.000,00 e di € 2.948,65) emessi dalla resistente, presso cui deteneva un rapporto di conto corrente, il 12 settembre 2003, "per cui la ricorrente era ordinante e al contempo beneficiaria".

Riferisce, poi, di aver chiesto informazioni alla banca convenuta che, con comunicazione del 15 gennaio 2016, attestava di aver trasferito al Fondo "rapporti dormienti" le suddette somme mediante versamento del 29 maggio 2009 e di aver, conseguentemente, estinto il rapporto di conto corrente. Inviava, quindi, richiesta di rimborso delle somme alla CONSAP che, tuttavia, forniva riscontro negativo alla richiesta, eccependo la decorrenza della prescrizione.

Dopo aver inoltrato reclamo all'intermediario, non riscontrato, propone ricorso all'Arbitro, sottolineando che l'intermediario non ha provveduto a dare preventiva comunicazione della mancata riscossione degli assegni, precludendo, così, la possibilità di potersi tempestivamente attivare per evitare il trasferimento al Fondo della provvista e, comunque, la restituzione da parte del Fondo delle somme portate dai titoli.



La ricorrente chiede che “il Collegio voglia dichiarare la banca tenuta a corrispondere la somma di € 7.948,65 a titolo di rimborso e/o di risarcimento danni conseguente alla denunciata omessa comunicazione oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, o gli importi – maggiori o minori – ritenuti dovuti, oltre le spese di presentazione del ricorso e di ristoro per l’assistenza difensiva”.

L’intermediario ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, posto che “l’Arbitro Bancario Finanziario non ha competenza su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”.

Nel merito, riferisce, innanzitutto, che la documentazione riguardante l’ordine di emissione di assegni circolari sottoscritto dalla ricorrente non è più disponibile per trascorsi termini di conservazione e, pertanto, “non è possibile documentare l’evento in esame, né i dati anagrafici risultano censiti negli archivi”.

Afferma, quindi, che “non sarebbe stato possibile inviare alcuna comunicazione per avvisarla dell’imminente devoluzione delle somme al MEF, avvenuta il 27.05.2009, riguardante i due assegni circolari i quali, se non riscossi, vengono prescritti dopo tre anni (nel nostro caso il 12.09.2006)”.

Sottolinea, altresì, che, nell’immediatezza dell’entrata in vigore della normativa in questione, il MEF aveva avuto modo di chiarire che le banche erano tenute a versare al Fondo gli importi degli assegni circolari non riscossi per i quali fosse decorso il termine di prescrizione triennale, non soltanto quando questo evento si fosse verificato nel 2008, ma includendo anche i casi di prescrizione verificatasi negli anni precedenti e sempre che non risultasse maturata la prescrizione decennale a favore della banca emittente; “pertanto, anche relativamente agli assegni de quibus, per i quali il termine triennale di prescrizione risultava essere già decorso alla data di entrata in vigore della normativa in questione, la banca ha seguito l’iter previsto dalla suddetta normativa, nell’impossibilità di inviare la comunicazione preventiva al richiedente”.

Conclude, quindi, affermando che la ricorrente non ha più titolo per presentare la richiesta di rimborso alla CONSAP.

La resistente ha chiesto conclusivamente al Collegio di respingere il ricorso :

“- in primo luogo accogliendo l’eccezione di irricevibilità *ratione temporis*”,

- in via subordinata, nel merito, per l’intervenuta prescrizione dei titoli, e, da ultimo e solo per completezza, l’impossibilità, da parte della banca – a causa del lungo tempo trascorso addebitabile al comportamento omissivo del ricorrente – di effettuare le dovute verifiche”.

Con repliche, inviate a mezzo p.e.c., la ricorrente, per il tramite del proprio rappresentante volontario, prende posizione in ordine a quanto sostenuto dall’intermediario in sede di controdeduzioni e sottolinea che :

- in ordine all’eccezione di irricevibilità *ratione temporis*, il comportamento contestato alla Banca (ovvero l’omessa comunicazione all’istante ex art. 3 del D.P.R. 116/2007 ed il conseguente illegittimo trasferimento al Fondo delle somme portate nei titoli) è avvenuto il 29 maggio 2009 e rientra, pertanto, nella competenza temporale del Collegio Arbitrale;

- l’affermazione della Banca circa l’indisponibilità nei propri archivi della documentazione riguardante l’ordine di emissione degli assegni circolari e dei dati anagrafici della ricorrente è assolutamente infondata e contrasta con quanto a suo tempo comunicato dalla banca allorquando dava notizia di aver estinto il rapporto esistente presso la filiale e indicava con precisione i dati degli assegni e dell’ordinante, riportando il n. CRO del versamento effettuato al Fondo. La banca, quindi, ha dimostrato di avere la piena disponibilità della documentazione che, invece, nelle proprie controdeduzioni afferma di non avere; “al riguardo si segnala che in data 29.06.2016 (il giorno dopo il deposito telematico del ricorso) perveniva al sottoscritto procuratore la risposta della Banca al reclamo in cui la Banca precisava che non risultavano posizioni presenti o estinte intestate alla ricorrente e



che le operazioni oggetto di contestazione erano state eseguite allo sportello da cliente occasionale non presente nei loro archivi. Anche tale comunicazione contrasta con la comunicazione inviata in data 15.01.2016 in cui la stessa banca attestava di aver estinto il rapporto esistente e testimonia – ancora una volta - un comportamento contrario a buona fede da parte della Banca”;

- al momento della devoluzione delle somme al MEF (29.5.2009) il diritto di rimborso della ricorrente non era già prescritto in quanto - nel caso di richiesta di restituzione della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo - il diritto si prescrive in 10 anni e non in 3, come erroneamente affermato dalla Banca;

- la Banca riconosce nelle sue controdeduzioni di non aver inviato alcuna comunicazione alla ricorrente per avvisarla dell'imminente devoluzione delle somme al MEF - contrariamente a quanto dalla stessa dedotto nella comunicazione inviata alla sig.ra Colonna in data 15 gennaio 2016 in cui affermava di aver adempiuto agli obblighi di cui al D.L. 231/2007.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la richiesta di risarcimento del danno che sarebbe stato cagionato dall'inadempimento dell'intermediario all'obbligo di previa informativa circa la devoluzione al Fondo “rapporti dormienti” delle somme relative a n. 2 assegni circolari, rispetto ai quali la ricorrente risulta essere ordinante e beneficiaria.

Circa l'eccezione preliminare di irricevibilità ratione temporis sollevata dall'intermediario, basti rilevare che quest'ultimo devolveva al Fondo le somme di cui agli assegni con disposizione del 29 maggio 2009, e che l'illecito dell'intermediario, nella prospettazione del ricorrente, riguarderebbe appunto tale devoluzione: ciò che palesa l'infondatezza dell'eccezione dell'intermediario.

Nel merito, occorre considerare alcuni aspetti, pacifici in punto di fatto tra le parti. Innanzitutto, parte ricorrente stessa aveva a suo tempo richiesto l'emissione di assegni circolari, in proprio favore, poi non negoziati. Il rapporto bancario intercorrente tra ricorrente e intermediario era cessato. Parte ricorrente soltanto nel gennaio 2016 ha formulato, per la prima volta, la propria istanza nei confronti dell'intermediario.

Occorre allora individuare se, e in che termini, fosse, nel caso di specie, dovuta la comunicazione preventiva a cura dell'intermediario della devoluzione al Fondo degli ammontari riferiti ai predetti assegni circolari, nonché, in caso di risposta affermativa, se la mancata comunicazione possa essere, in questo quadro, fonte di responsabilità per l'intermediario.

L'obbligo, per l'intermediario, di provvedere alla devoluzione al Fondo di cui al presente giudizio è stabilito dall'art. 1, co. 345-ter, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi della quale “gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'art. 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo”. L'art. 1, co. 345 della medesima l. 266 del 2005 individua invece come viene alimentato il fondo, ovvero tramite “l'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta



del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti”.

Si tratta, come bene si evidenzia, di due fattispecie riferite allo stesso fenomeno – devoluzione al Fondo di ammontari riferiti, in buona sostanza, a crediti non fatti valere dai titolari – che tuttavia non sono sottoposti esattamente alla medesima disciplina: il Regolamento, al quale la legge fa riferimento, non trova invero puntuale richiamo anche avuto riguardo alla norma che riguarda gli assegni circolari.

D'altra parte, il regolamento, attuato con D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, stabilisce a carico dell'intermediario l'obbligo di previa comunicazione della devoluzione per i “rapporti dormienti” di cui all'art. 2 del decreto: ovvero “i seguenti rapporti contrattuali: a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso; b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione; c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata”. Non vi è invece menzione degli assegni circolari, che hanno una qualificazione giuridica totalmente differente.

Tutto ciò sembra indurre a ritenere che un siffatto obbligo di comunicazione non trovi uno specifico fondamento su base normativa, almeno in via espressa. Pervero, anche ipotizzando che sia comunque riferibile all'intermediario, nella migliore gestione dei rapporti con la clientela, un obbligo di comunicazione della devoluzione – evidentemente nei confronti dell'emittente, sia in quanto il beneficiario risulta comunque ignoto, se non nel nome, all'intermediario, sia in quanto per il beneficiario il termine per l'incasso risulta comunque prescritto, il che costituisce condizione per la devoluzione -, la mancata comunicazione non ha comunque una efficienza causale determinante con riferimento al pregiudizio subito dal ricorrente – richiedente l'emissione dell'assegno circolare.

Ed infatti, la richiesta da parte di quest'ultimo è intervenuta ben dopo il decorso del termine decennale di prescrizione previsto dalla legge: conseguentemente, in alcun modo la devoluzione delle somme ha inciso sul diritto del ricorrente, il quale, anche in caso di mancata devoluzione, non avrebbe comunque potuto richiedere la restituzione all'intermediario attesa la prescrizione del suo diritto. E proprio in questi sensi si esprime il dato normativo, che consente comunque all'emittente, entro i limiti temporali della prescrizione, di richiedere la restituzione della somma indifferentemente anche al Fondo. Ed il Fondo, nel caso di specie, ha rifiutato la restituzione eccependo, correttamente, la intervenuta prescrizione del diritto del richiedente l'emissione degli assegni circolari.

Il ricorso pertanto non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO